

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1587)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati, nella seduta del 28 febbraio 1974 (V. Stampato n. 2767)

d'iniziativa dei deputati CERVONE, BALLARDINI, ROMITA e BIASINI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 marzo 1974*

Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e norme riguardanti la fissazione di termini per le elezioni studentesche e l'esercizio del diritto di assemblea nelle università

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti previste dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, hanno luogo tra il 15 gennaio e il 28 febbraio di ogni anno accademico. La presente disposizione vale anche per l'anno accademico 1973-74.

La ricostituzione dei consigli di amministrazione delle opere universitarie avverrà immediatamente dopo la effettuazione delle prime votazioni per la elezione dei rappresentanti degli studenti.

Le norme regolamentari di cui all'ultimo comma del citato articolo 9 devono prevedere:

a) la possibilità di presentazione di liste, tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con numero di candidati non superiore al numero degli eligendi; la possibilità di esprimere preferenze all'interno della lista pre-

scelta in numero non superiore a 1/3 degli eligendi;

b) la durata in carica non superiore ad un anno;

c) le modalità di eventuale sostituzione.

Art. 2.

L'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è così modificato:

1) al settimo comma, lettera *f*), le parole « tre rappresentanti » sono sostituite dalle seguenti « cinque rappresentanti »;

2) al decimo comma, lettera *h*), le parole « tre rappresentanti » sono sostituite dalle seguenti « sei rappresentanti »;

3) il tredicesimo comma è sostituito dal seguente: « Se gli eligendi siano tre o più di tre, il voto è limitato ad un terzo dei nominativi da eleggere. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto; per quanto riguarda gli studenti la votazione è valida quando si raggiungano le seguenti percentuali degli aventi diritto:

a) università fino a 20.000 studenti iscritti: 20 per cento;

b) università da 20.000 a 50.000 studenti iscritti: 15 per cento;

c) università oltre 50.000 studenti iscritti: 10 per cento. La mancata partecipazione di una o più rappresentanze non infirma la valida costituzione dell'organo ».

Art. 3.

Tutte le componenti universitarie hanno diritto di assemblea, di associazione, di organizzazione, di libere attività culturali, politiche e sindacali. Le modalità di svolgimento delle assemblee, per quanto attiene alla disponibilità e all'uso dei locali e delle attrezzature, sono concordate con gli organi di governo delle università.

Le assemblee deliberano sulle modalità del proprio funzionamento, ferme restando le garanzie e i diritti delle minoranze.

Sulle proposte delle assemblee gli organi di governo delle università sono tenuti a pronunciarsi con parere motivato.